

**CAPITOLATO SPECIALE
PER LA SOMMINISTRAZIONE REGOLATA DA PRESUPPOSIZIONE DI
VIDEOCISTOSCOPI DIGITALI FLESSIBILI E PRESTAZIONI ACCESSORIE
OCCORRENTI ALL' A.S.L. AL
Fabbisogno: mesi 24**

STAZIONE APPALTANTE

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL

GARA ANAC:	8585258
CIG:	92545063F2
SCADENZA:	04.08.2022
TERMINE PER RICHIESTE CHIARIMENTI	03.08.2022
SUDDIVISIONE IN LOTTI	NO
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:	OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA
SOPRALLUOGO	NO
PAGAMENTO TASSA A.N.A.C.	NO
GARANZIA PROVVISORIA	NO
PROVA DIMOSTRATIVA "ON SITE"	SU RICHIESTA

**CAPITOLATO SPECIALE
PER LA SOMMINISTRAZIONE REGOLATA DA PRESUPPOSIZIONE DI
VIDEOCISTOSCOPI DIGITALI FLESSIBILI E PRESTAZIONI ACCESSORIE
OCCORRENTI ALL’A.S.L. AL
Fabbisogno: mesi 24**

**TITOLO 1
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA FORNITURA**

ART.1 OGGETTO E DURATA CONTRATTUALE DELLA FORNITURA

La presente procedura telematica di acquisto che si svolge ai sensi dell’art. dell’art. 36 comma 6 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. (di seguito “*Codice*”), ha per oggetto la fornitura di **VIDEOCISTOSCOPI FLESSIBILI MONOUSO E PRESTAZIONI ACCESSORIE OCCORRENTI ALL’A.S.L. AL** e avverrà tramite emissione di “*Richiesta di Offerta*” nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA Consip).

La lista dei fabbisogni è dettagliatamente indicata nel presente Capitolato Speciale che si allega in formato elettronico nella RDO sul MEPA. L’efficacia dell’aggiudicazione decorrerà dalla data di effettiva stipula del relativo contratto con la Ditta aggiudicataria (di seguito il “*Contraente*”) coincidente con il caricamento a Sistema del “*documento di accettazione*” della RDO firmato digitalmente da parte del Punto Ordinante.

Nella presente procedura trova applicazione la disciplina introdotta dal Decreto Legge 16.07.2020 n. 76 convertito con modificazioni nella Legge 11.09.2020 n. 120 recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*” nel testo modificato dal Decreto Legge 31.05.2021 n. 77 convertito con modificazioni nella Legge 29.07.2021 n. 108.

ART. 2 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

La somministrazione oggetto del presente Capitolato Speciale è costituita dal seguente lotto, nelle quantità, tipologie ed altre specifiche indicazioni riportate.

L’aggiudicazione verrà disposta per **SINGOLO LOTTO INDIVISIBILE**.

Le quantità riportate, rappresentanti il fabbisogno annuale occorrente, hanno carattere puramente indicativo e non vincolante ai fini della somministrazione, che si intende pertanto per supposizione, conseguendone anche che la presente RDO preveda CONSEGNE RIPARTITE.

LOTTO UNICO - CIG: 92545063F2 IMPORTO ANNUALE PRESUNTO A BASE D’ASTA: EURO 50.000,00 ESCLUSA IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA: EURO 100.000,00 I.V.A. ESCLUSA IMPORTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’A.V.C.P.: NON DOVUTO	
NOME DISPOSITIVO: VIDEOCISTOSCOPI DIGITALI FLESSIBILI MONOUSO	FABBISOGNO ANNUO PRESUNTO
<ul style="list-style-type: none">▪ Impugnatura ergonomica▪ Diametro della parte di inserzione da 16,5 a 18fr.▪ Diametro estremità distale da 15,6 a 16,2 fr▪ Luminosità da 2 a 4 led▪ Campo di visione da 110° a 120°▪ Profondità di campo 3-100 mm▪ Angolo di visione 0°▪ Diametro parte di inserzione da 16 a 18 fr▪ Canale operativo / irrigazione da 6,6 a 7,2 fr▪ Angolo di flessione 210° verso l’alto / 120°-180° verso il basso▪ Lunghezza operativa da 380 a 390 mm▪ Acquisizione immagini su supporto usb	400

Quale prestazione accessoria, la fornitura dovrà comprendere anche la messa a disposizione, in regime di service e a titolo di comodato d'uso gratuito, di n. 2 “**Monitor portatili con risoluzione full HD**” compatibili con i video cistoscopi flessibili monouso oggetto di fornitura, necessari per l'acquisizione e la visualizzazione delle immagini e dotato di cavo di connessione integrato.

Ulteriori caratteristiche essenziali dei Monitor ai fini dell'ammissione alla procedura:

- Connessione con monitor esterni;
- Connessione con la rete aziendale;
- Registrazione di immagini e fotografia.

ART. 3 CONFEZIONAMENTO

Su ogni confezione minima del prodotto dovrà essere applicata etichettatura riportante le seguenti informazioni:

- nome o ragione sociale ed indirizzo del fabbricante;
- le indicazioni strettamente necessarie ad identificare il dispositivo ed il contenuto della confezione;
- se del caso, l'indicazione “sterile”;
- se del caso, il numero di codice del Lotto;
- se del caso, la data entro cui il dispositivo deve essere utilizzato, in condizioni di sicurezza, espressa in anno/mese;
- se del caso, l'indicazione che il dispositivo è monouso;
- se del caso, il tipo di sterilizzazione;
- se del caso, il numero di registrazione data dal Ministero della Sanità;
- l'indicazione del marchio CE;

I dispositivi e relativi confezionamenti, etichette e fogli illustrativi dovranno essere conformi ai requisiti previsti dalle leggi e regolamenti comunitari in materia vigenti all'atto della fornitura. Se nel corso della fornitura le norme dovessero variare, il Fornitore si impegna ad adeguare la fornitura alle nuove disposizioni senza alcun aggravio di spesa. Il confezionamento dovrà essere tale da garantire che le caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e l'immagazzinamento fino al momento dell'uso. Nella confezione dovrà essere presente il foglietto illustrativo con le indicazioni per l'uso in lingua italiana necessarie per garantire una utilizzazione corretta e sicura del dispositivo.

Tutti i materiali offerti dovranno essere privi di lattice, biocompatibili e pertanto nella documentazione tecnica dovrà essere allegata una specifico dichiarazione attestante quanto sopra.

ART. 4 CLAUSOLA DI EQUIVALENZA

Come prescritto dall'art. 68 comma 6 del “Codice”, qualora la descrizione di uno o più prodotti posti in gara dovesse individuare una fabbricazione o una provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto quello di favorire o eliminare talune imprese o prodotti, detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione “o equivalente”. L'impresa partecipante che propone prodotti equivalenti ai requisiti prescritti dal presente capitolato speciale di gara è obbligata a segnalarlo con apposita dichiarazione da allegare alla scheda tecnica e con la documentazione comprovante, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente a tali requisiti.

ART. 5 CLAUSOLA AMBIENTALE

La prestazione deve tener conto in particolare dei seguenti elementi: minor impatto ambientale dei prodotti e servizi utilizzati, minor consumo di risorse naturali non rinnovabili, minor produzione di rifiuti, utilizzo di materiali recuperati e riciclati, utilizzo di tecnologie e tecniche ecocompatibili e di

sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale, utilizzo di prodotti ecocompatibili e di facile smaltimento.

ART. 6 GARANZIE DEL CONCEDENTE

Il concedente è tenuto a garantire che i beni concessi in regime di “service” siano immuni da vizi che li rendano anche parzialmente inidonei all’uso cui essi sono destinati, quali imperfezioni concernenti il processo di produzione, di fabbricazione e di formazione, o vizi che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Per effetto di tale garanzia il concedente si obbliga a risarcire i danni tutti che dovessero verificarsi a causa dei vizi esistenti, previa determinazione degli stessi. Il concedente è altresì tenuto a garantire il buon funzionamento delle apparecchiature concesse, riconoscendo all’A.S.L., nel caso di cattivo o mancato funzionamento delle stesse, il diritto a chiedere la riparazione sollecita o la sostituzione delle stesse. A tal fine si precisa che l’obbligo derivante da tale garanzia non si esaurisce in una qualsiasi sostituzione del bene messo a disposizione con altro funzionante ma è assolto quando la riparazione sia tale da riportare il bene nello stato di efficienza che avrebbe avuto al altra cosa dello stesso tipo e perfettamente funzionante ovvero quando la sostituzione viene effettuata con un’apparecchiatura dello stesso tipo e nelle identiche condizioni di quelle originariamente concesse. Nel caso in cui il concedente non effettui le riparazioni o le sostituzioni richieste, il contratto si intenderà automaticamente risolto con tutte le conseguenze che ciò comporterà per la parte inadempiente.

ART. 7 RISPONDEZA NORMATIVA DELLE APPARECCHIATURE E DEL MATERIALE DI CONSUMO

Le apparecchiature, i loro accessori ed i materiali d’uso consumabili specifici, dovranno essere dotati di marcatura CE, ai sensi della Direttiva 93/42 concernente i dispositivi medici, recepita con Decreto Legislativo 24.02.21997 n. 46 e s.m.i.. La ditta dovrà, inoltre, indicare i riferimenti relativi alle norme particolari ottemperate ed attestare che l’apparecchiatura, prima della consegna, è stata sottoposta alle **verifiche di sicurezza** e qualità previste dalla normativa. Insieme all’apparecchiatura dovrà essere sempre fornito anche il manuale d’uso in originale ed in lingua italiana redatto dal costruttore. Per ogni tipologia di apparecchiatura fornita dovrà essere consegnato alla S.C. Tecnologie Sanitarie copia del manuale di assistenza tecnica e manutenzione. Tutte le strumentazioni facenti parte del sistema offerto, oltre a rispondere alle normative in atto ed adeguarsi a quelle eventualmente emesse in fase di itinere contrattuale, dovranno prevedere la raccolta separata del materiale biologico, o comunque pericoloso, nonché rispondere alla disciplina nazionale in materia di tutela del lavoro e di tutela dell’ambiente (Decreto Legislativo n. 81/08 e s.m.i.). Per il materiale di consumo, tutti i prodotti offerti devono essere confezionati con imballaggi idonei al trasporto e devono essere perfettamente identificabili tramite etichette apposte sugli imballi esterni e sulle confezioni interne. L’etichettatura dei dispositivi medici di consumo deve contenere i seguenti elementi:

- marcatura CE
- nome ed indirizzo del fabbricante
- descrizione schematica del dispositivo e destinazione d’uso
- condizioni di conservazione e destinazione d’uso
- condizioni di conservazione e/o manipolazione
- istruzioni d’uso
- avvertenze
- data di fabbricazione
- indicazione “sterile”, se del caso, nel qual caso oltre alle indicazioni sopra richieste, devono essere aggiunte quelle previste dalla normativa di riferimento per i dispositivi sterili

ART. 8 COLLAUDO

Si intendono a totale carico del “Contraente” tutte le obbligazioni ed oneri di collaudo. Al termine delle operazioni il “Contraente” provvederà, alla presenza dell’Utilizzatore e della S.C. Tecnico – Tecnologie Biomediche – I.C.T. aziendale, alla stesura delle certificazioni attestanti il buon esito

delle prove. In tal sede il “Contraente si farà carico della consegna delle documentazioni di rito e di quelle occorrenti perché previste espressamente per Legge, complete delle debite autorizzazioni rilasciate dai competenti Organi. Ad avvenuta installazione dell'apparecchiatura dovrà essere trasmessa a questa S.C. la documentazione controfirmata dal responsabile destinatario comprovante la data di collaudo della stessa.

ART. 9 CONSEGNA ED INSTALLAZIONE

La consegna ed installazione delle apparecchiature oggetto della presente gara dovrà essere effettuata a carico del “Contraente” presso le Strutture Sanitarie che verranno indicate al momento dell'ordine entro **60 giorni** di calendario dal ricevimento dello stesso. L'installazione della strumentazione comprende anche tutte le operazioni necessarie per il collegamento dell'attrezzatura, secondo gli standard previsti. La consegna deve essere effettuata previo accordo con la S.C. Tecnico – Tecnologie Biomediche – I.C.T. e la S.C. ricevente nel luogo, giorno ed ora concordati. L'installazione deve essere contestuale alla consegna: qualora il “Contraente si serva di un corriere per il trasporto dell'apparecchiatura deve garantire all'atto della consegna la presenza di un proprio tecnico per provvedere all'installazione ed eventualmente al collaudo. L'apparecchiatura recapitata con modalità difformi da quelle sopra indicate è respinta e in tal caso l'aggiudicataria deve farsi pieno e completo carico della spesa e degli oneri relativi alla successiva regolare consegna della merce presso l'ASL. All'atto della consegna il “Contraente”:

- fornisce all'utilizzatore il manuale d'istruzione completo in italiano e i certificati di conformità CE, alle norme particolari se esistenti e alle norme di sicurezza;
- provvede a proprie spese all'installazione (eseguendo i necessari collegamenti elettrici ed idraulici se necessari), la messa in funzione ed il collaudo dell'apparecchiatura alla presenza dell'utilizzatore e della S.C. Tecnico – Tecnologie Biomediche – I.C.T.; qualora il collaudo non sia avvenuto al momento dell'installazione deve essere eseguito alla presenza del personale dell'A.S.L. entro al massimo 15 giorni dall'installazione; del collaudo attestante che l'apparecchiatura può essere utilizzata in piena sicurezza viene redatto verbale;
- collabora all'istruzione del personale addetto dell'A.S.L., evidenziando i possibili rischi derivanti dall'uso della macchina mediante un adeguato corso di formazione;
- provvede al ritiro ed allo smaltimento degli imballaggi della macchina.

I locali in cui dovrà avvenire l'installazione sono indicati come luogo di consegna. Rimangono pertanto a carico dell'impresa le spese, eventualmente occorrenti, per opere di sollevamento e di trasporto interno. La consegna deve avvenire a cura, spese e rischio del “Contraente”, entro il termine previsto. L'Azienda assume l'obbligo, entro tale termine, di porre a disposizione i locali di destinazione.

ART. 10 ASSISTENZA TECNICO - IMPIANTISTICA

Le condizioni economiche di locazione delle apparecchiature offerte in sede di gara dovranno comprendere sui beni concessi in regime di “service”, oltre ai restanti oneri precedentemente previsti, anche un servizio di assistenza tecnico impiantistica “**full – risk**” di manutenzione ordinaria e straordinaria da assicurare durante il periodo contrattuale, nei termini seguenti. I contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria avranno la durata coincidente con il periodo di “service”:

- manutenzione ordinaria periodica, programmata e garantita, da eseguirsi mediante con la cadenza prevista dal manuale d'uso e manutenzione del produttore durante la quale saranno effettuate le operazioni atte ad evitare l'insorgenza di situazioni di funzionamento degenerativo della macchina in guasti o comunque atti ad assicurare ottimali condizioni di lavoro, anche mediante la sostituzione di parti danneggiate o soggette ad usura e consumo.
- manutenzione straordinaria **urgente** su richiesta, a mezzo telefono o fax, con interventi in numero illimitato da effettuarsi entro e non oltre le 24 ore solari dalla chiamata.

Gli interventi si intendono comprensivi delle ore di viaggio e di tutte le spese di trasferta dei tecnici, delle ore di lavoro effettive e di tutti i pezzi di ricambio e di consumo sostituiti qualora necessari, con la sola esclusione delle parti di ricambio la cui sostituzione si rendesse necessaria per l'utilizzo improprio delle apparecchiature da parte degli operatori. In tale fattispecie, l'onere della prova incombe sulla Ditta concedente. I predetti interventi dovranno essere effettuati "on site". Per tempo di intervento si intende il tempo che intercorre tra la chiamata e l'arrivo di un tecnico del servizio di assistenza della Ditta con la strumentazione, la documentazione o i ricambi ritenuti necessari e non conservati presso la nuova installazione.

REGOLE GENERALI:

- 1) Le visite programmate di manutenzione preventiva dovranno seguire un programma idoneo a garantire la piena e continua efficienza delle attrezzature: durante gli interventi di manutenzione preventiva dovranno essere eseguite con cura tutte le operazioni di controllo, verifica, taratura, pulizia, lubrificazione e quanto altro occorra alla conservazione del buon funzionamento dell'attrezzatura ed alla prevenzione, per quanto possibile, di guasti - riducendo al minimo il rischio di fermo macchina, procedendo inoltre alla sostituzione delle parti meccaniche, elettromeccaniche, ecc.. soggette a normale usura, e quant'altro si renda necessario.
- 2) Le prestazioni specialistiche, gli interventi tecnici e le conseguenti forniture, siano esse di manutenzione preventiva che di manutenzione correttiva, dovranno essere eseguite a regola d'arte e nel pieno rispetto delle norme di sicurezza vigenti.
- 3) L'esecuzione dei lavori dovrà essere coordinata e subordinata alle esigenze di qualsiasi genere che dovessero insorgere dalla contemporanea esecuzione di altre opere.
- 4) La Ditta manuttrice dovrà condurre i lavori e fornire le prestazioni richieste secondo l'ordine e/o in base al programma concordato.
- 5) Il manutentore è responsabile per danni a cose e/o persone derivanti da dolo o colpa grave, e, in ogni caso, imputabili, anche solo parzialmente, ad evidente negligenza nell'esecuzione delle prestazioni e/o comunque in conseguenza di violazione delle norme di sicurezza pertinenti.

REGOLE SPECIFICHE:

- 1) Gli interventi di manutenzione riparativa/correttiva su chiamata saranno ordinati esclusivamente dal Reparto Utilizzatore o dalla S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche I.C.T. salvo precisi differenti accordi. Il manutentore è tenuto a rifiutare gli ordini, comunque impartiti, non provenienti dal Reparto Utilizzatore o dal Servizio di Tecnologie Biomediche e o dal medesimo non confermati nelle forme previste.
- 2) Le variazioni al calendario delle visite di manutenzione preventiva programmata dovranno essere rese note al Servizio di Ingegneria Clinica con almeno un giorno di anticipo
- 3) I tecnici esecutori degli interventi di manutenzione preventiva programmata o riparativa sono tenuti a rendere nota la loro presenza in Azienda al Responsabile del Reparto utilizzatore, prima dell'inizio dell'intervento.
- 4) Al termine dell'intervento di manutenzione deve essere presentata un rapporto di intervento tecnico contenente almeno le seguenti indicazioni:
 - Ragione sociale della ditta esecutrice del servizio di manutenzione
 - Data in cui l'intervento viene eseguito
 - Tipo di intervento eseguito
 - Tempo impiegato per lo svolgimento dell'intervento (manodopera e trasferta)
 - Nome e cognome in stampatello e Firma dell'esecutore dell'intervento
- 5) Il rapporto di intervento deve essere obbligatoriamente firmata per approvazione dal personale tecnico del Reparto Utilizzatore o del Servizio di Servizio di Tecnologie Biomediche.

A) CONDIZIONI E GARANZIE

Il servizio di assistenza verrà eseguito nel rispetto delle seguenti condizioni e garanzie:

il servizio si intende comprensivo di:

- tariffe varie di intervento (diritto di chiamata/presa visione, tariffa oraria per la trasferta, tariffa chilometrica per la trasferta, tariffa oraria per la manodopera, altro)
- costo di eventuali kit manutentivi utilizzati per effettuare la manutenzione preventiva o riparativa
- costo di qualsiasi parte sostituita durante le attività di manutenzione (pezzi di ricambio, parti soggette ad usura e componenti consumabili)
- costo di eventuali attività da effettuarsi in conseguenza alla manutenzione (verifiche di sicurezza elettrica e funzionali, tarature, calibrazioni)

condizioni operative garantite:

- tempo di intervento minimo garantito: 24 ore solari (esclusi giorni festivi)
- intervento in remoto
- macchine sostitutive in caso di non riparabilità dei mal funzionamenti segnalati entro 48 ore solari dalla chiamata (giorni festivi esclusi)
- n. visite manutentive preventive definito come da manuale del produttore
- n. 1 visita di sicurezza elettrica secondo normativa vigente con periodicità 24 mesi (la prima in corrispondenza del collaudo)
- n. 1 visita di sicurezza elettrica secondo normativa vigente alla consegna di qualsiasi altra apparecchiatura (per esempio macchina sostitutiva), prima della messa in servizio della stessa
- n. illimitato di interventi su chiamata
- up - grade software e hardware anche se eventualmente richiesti da variazioni legislative
- assistenza telefonica dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 18
- eventuale tele assistenza

per tutte le apparecchiature coperte dal contratto di manutenzione regolamentato dal presente documento può essere consentito, quale massimo, un periodo complessivo di **fermo macchina annuale (su 12 mesi) non superiore a 5 giorni** (di cui non più di due consecutivi) esclusi gli eventuali periodi di fermo per interventi di manutenzione preventiva programmata. si definisce "tempo di *fermo macchina*" il periodo di tempo intercorrente tra il giorno successivo a quello della chiamata ed il giorno di riavviamento con ripristino completo della funzionalità.

ART. 11 FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO – DISPOSIZIONI GENERALI

L'art. 18 1° comma lett. L) del Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81 e s.m.i. pone a carico di Datore di Lavoro e Dirigenti che organizzano e dirigono le attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, il dovere di adempiere agli obblighi di informazione, formazione ed addestramento di cui agli articoli 36 e 37 dello stesso Decreto ovvero nei confronti dei lavoratori dell'A.S.L. AL. Nell'ambito dell'organizzazione del sistema di prevenzione di questa ASL (rif. Deliberazione del Direttore Generale A.S.L. AL n. 177 del 13.02.2015) il Dirigente, ai sensi del Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81 e s.m.i., è individuato nel Direttore della Struttura Complessa. Pertanto al "Contraente" spetta il compito di collaborare direttamente con il Responsabile della Struttura competente affinché lo stesso possa adempiere ai propri doveri di formazione e addestramento dei Lavoratori circa le attrezzature oggetto del presente appalto ai sensi del Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81 e s.m.i.. Operativamente il "Contraente" deve:

- Acquisire dal Dirigente competente, l'elenco dei Lavoratori che si intendono incaricare dell'uso di ciascuna attrezzatura;
- Predisporre, per il Dirigente competente, una proposta di programma formativo e di addestramento;
- Effettuare materialmente formazione e addestramento (iniziale e di aggiornamento anche a seguito del ricambio di personale che si manifesterà nel corso della durata dell'appalto) per conto del Direttore della S.C. competente nonché sotto la sua responsabilità;

- Produrre la documentazione attestante l'avvenuta formazione e addestramento e trasmetterla (in originale) al Direttore della S.C. interessata.

ART.12 REGOLE APPLICABILI ALLE COMUNICAZIONI

Le informazioni sul Capitolato speciale di gara, sempre che siano state richieste in tempo utile, sono comunicate attraverso le procedure previste dalla piattaforma ME.PA. Consip. I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nella RDO a sistema. Le risposte alle medesime verranno inviate alla scadenza dei predetti termini per via telematica attraverso la funzione dedicata sulla piattaforma MEPA.

ART. 13 MODALITA' DI COMPILAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta economica dovrà essere redatta sul modello integrato nella procedura di "Richiesta di Offerta" nella piattaforma ME.PA. Consip, utilizzando la scheda "Dettaglio Tecnico/Economico Proposta per la RDO "così come richiamato al succ. art. 7. Nell'offerta dovrà essere indicato:

- codice identificativo del prodotto
- prezzo unitario espresso in Euro al netto dell'I.V.A. dovuta ai sensi di legge.
- costo complessivo del lotto al netto dell'I.V.A. dovuta ai sensi di legge.
- numero di pezzi per confezione.

Il costo complessivo del lotto al netto dell'I.V.A., calcolato sulla base della sommatoria del prezzo per i fabbisogni, verrà preso come riferimento per l'aggiudicazione. Il costo complessivo del lotto, ***pena automatica esclusione dalla gara***, all'importo a base d'asta fissato dalla Stazione Appaltante. Per i raggruppamenti di impresa l'offerta economica dovrà essere unica e presentata congiuntamente, dovrà contenere la specificazione delle parti di fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese, nonché, per i raggruppamenti non ancora formalmente costituiti, essere sottoscritta dai rappresentanti legali delle singole imprese partecipanti con l'impegno di conformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina prevista dal "Codice"; in caso di raggruppamento già costituito dovrà essere prodotto l'atto di conferimento del mandato. Le imprese che partecipano a un raggruppamento temporaneo o a un consorzio non sono ammesse a presentare offerta né come imprese singole né come partecipanti ad altro raggruppamento o consorzio. Validità dell'offerta: 180 giorni dalla data di presentazione. Come indicato dall'art. 32 comma 4 del "Codice", ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta e pertanto non saranno ammesse offerte alternative comunque denominate. La Stazione Appaltante si riserva sempre la facoltà di verificare in ogni momento la congruità dei prezzi e delle condizioni economiche offerte in sede di gara mediante apposite indagini di mercato.

La Ditta partecipante dovrà indicare nell'apposito schema di offerta i costi della sicurezza c.d. 'propri' (diversi da quelli rappresentati dai "costi da interferenza che nel caso di specie sono stati computati dalla Stazione appaltante pari a zero euro) che la Ditta sostiene per garantire le prestazioni contrattuali oggetto della presente procedura (art. 95 comma 10 del "Codice")."

Costituisce causa di esclusione dalla gara l'inserimento da parte del concorrente dell'offerta economica o di parti della stessa all'interno degli spazi nella procedura telematica destinati a contenere documenti di natura amministrativa e/o tecnica.

TITOLO 2 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

ART. 14 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Le Ditte concorrenti redigeranno la loro offerta tenendo conto di tutte le richieste e le preventive indicazioni specificate nel presente Capitolato Speciale. Per prendere parte alla gara le Ditte dovranno predisporre l'offerta secondo quanto indicato nella "**Richiesta di Offerta**" sulla piattaforma ME.PA Consip predisposta utilizzando la categoria "**Dispositivi e prodotti medici vari**" presente nel bando "**Beni**".

La proposta effettuata sul sistema del Mercato Elettronico con cui l'Impresa formulerà la propria offerta dovrà essere composta da:

- 1) offerta economica da formulare immettendo a sistema il valore in Euro nel campo "Prezzo unitario IVA esclusa" e "Totale importo IVA esclusa"
- 2) dettaglio tecnico ed economico della fornitura, contenente l'elenco dei codici dei prodotti offerti e dei relativi prezzi unitari, da inviare in allegato firmato digitalmente alla proposta utilizzando il modello di documento "Dettaglio Tecnico/Economico Proposta per la RDO".

Le offerte dovranno pervenire tramite MEPA entro il termine perentorio stabilito dal sistema informatico.

Saranno escluse dalla procedura le offerte che perverranno oltre il termine prescritto.

La verifica e l'accertamento della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa verrà effettuata dal Punto Ordinante / Punto Istruttore in seduta pubblica telematica esclusivamente tramite accesso informatico alla piattaforma MEPA, la cui data verrà resa nota con preavviso di almeno tre giorni ai concorrenti esclusivamente attraverso l'Area Comunicazioni del medesimo applicativo.

In una seconda seduta pubblica *telematica* che verrà effettuata esclusivamente tramite accesso informatico alla piattaforma MEPA, la cui data verrà resa nota con preavviso di almeno tre giorni ai concorrenti esclusivamente attraverso l'Area Comunicazione del medesimo applicativo, il *Punto Ordinante / Punto Istruttore* procederà:

- 1) all'apertura dell'offerta tecnica degli operatori economici ammessi alla prosecuzione della gara;
- 2) alla verifica della presenza di tutta la documentazione tecnica richiesta.

Al termine delle predette operazioni, la Commissione Giudicatrice procederà, in seduta riservata, alla valutazione tecnico-qualitativa dell'offerta presentata da ciascun concorrente.

Il verbale della Commissione Giudicatrice verrà inviato tramite la piattaforma MEPA alle Ditte partecipanti prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte economiche

In una successiva seduta pubblica telematica che verrà effettuata esclusivamente tramite accesso informatico alla piattaforma MEPA, la cui data sarà resa nota con preavviso di almeno tre giorni ai concorrenti esclusivamente attraverso l'Area Comunicazione del medesimo applicativo, il Punto Ordinante / Punto Istruttore procederà:

- 1) all'apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi;
- 2) alla formulazione della graduatoria provvisoria e della proposta di aggiudicazione dell'appalto;
- 3) all'individuazione delle offerte anomale per le quali è necessario avviare la procedura di verifica prevista dall'art. 97 del "Codice". La verifica verrà successivamente effettuata dal R.U.P. con il supporto della Commissione Giudicatrice.

Allo scopo di assicurare la massima trasparenza e la piena conoscibilità di tutte le operazioni di gara, tutte le sedute pubbliche virtuali sono attive sulla piattaforma MEPA sempre.

Come prescritto dall'art. 11 u.c. del regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 36 del Codice in attuazione delle Linee Guida A.N.A.C. n. 4/2016, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 553 dell'01.08.2017, l'obbligo della pubblicità delle seduta è da intendersi assolto con le predette modalità, trattandosi di procedura di gara le cui fasi di ammissione, apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica e apertura delle buste contenenti le offerte economiche sono svolte integralmente ed esclusivamente tramite la piattaforma informatica del MEPA.

ART. 15 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Unitamente all'offerta economica il Concorrente dovrà allegare la seguente documentazione:

- 1) Copia del presente Capitolato Speciale sottoscritto digitalmente per accettazione.
- 2) Copia del patto di integrità prescritto dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e s.m.i., nel testo allegato al presente capitolato, sottoscritto digitalmente per accettazione da parte del Legale Rappresentante del Concorrente.
- 3) Il D.G.U.E. allegato in formato editabile attestante il possesso dei requisiti generali di partecipazione ai sensi dell'art. 80 del "Codice";
- 4) "PASSOE", da acquisire tramite accesso al Portale dell'A.N.A.C. all'indirizzo <http://www.anticorruzione.it> alla sezione "Servizi" secondo le istruzioni in esso indicate e sulla base delle seguenti modalità:

MODALITA' PER LA VERIFICA CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI

- Conformemente a quanto prescritto dalla deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 111 del 20.12.2012 la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico - organizzativo ed economico - finanziario avviene esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema **AVCPASS**, reso disponibile dall'Autorità,
- Il nuovo sistema **AVCPass** permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura dovranno registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - **AVCPASS**) secondo le istruzioni ivi contenute.
- L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio **AVCPASS**, indica a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un "**PASSOE**" da **inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa**. Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "**PASSOE**" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatari.
- Si rammenta che la normativa vigente prevede, oltre all'obbligo da parte delle Stazioni Appaltanti di verificare il possesso dei requisiti in esame esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, anche il corrispondente obbligo da parte dei soggetti pubblici e privati che detengono i dati e la documentazione relativi ai requisiti medesimi sono tenuti a metterli a disposizione dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici. Pertanto l'acquisizione del richiamato "**PASSOE**" da parte di questa Amministrazione risulta essere condizione necessaria e obbligatoria per procedere alla verifica dei requisiti generali in capo ai soggetti partecipanti, senza il quale **non sarà pertanto possibile**, in caso di aggiudicazione, la stipula del relativo contratto e l'esecuzione della fornitura.

ART. 16 DOCUMENTAZIONE TECNICA

Unitamente all'offerta economica e alla documentazione prevista per l'ammissione alla gara le ditte partecipanti dovranno inserire a sistema la seguente documentazione tecnica:

- 1) **Scheda tecnica dettagliata** dei prodotti offerti (videocistoscopi e monitor) redatte in lingua italiana o con annessa traduzione, aggiornate ed elaborate a cura della ditta produttrice, confezionate in maniera tale da rendere immediatamente riconoscibile il prodotto offerto. Nelle schede tecniche dovrà essere opportunamente evidenziata la presenza dei requisiti e delle caratteristiche tecniche indicate al precedente art. 2, ove riportati dati significativi aventi valore impegnativo.
- 2) **Dichiarazione di conformità costruttiva** alla normativa allegata al presente Capitolato Speciale debitamente compilata e sottoscritta, relativa al monitor connesso all'acquisto.

ART. 17 ACCESSO AGLI ATTI – NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI

La documentazione tecnica dovrà contenere, se di interesse ed in apposita dichiarazione separata, l'eventuale indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione della Ditta partecipante, segreti tecnici o commerciali o industriali e i correlati riferimenti normativi e che pertanto necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso ai sensi dell'art. 53 del Codice e dell'art. 22 e ss. Della Legge 08.08.1990 n. 241 e s.m.i. da parte di terzi, atteso che le informazioni fornite nell'ambito della documentazione tecnica costituiscono segreti tecnici o commerciali o industriali. In tal caso, nella predetta dichiarazione il concorrente dovrà precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del Decreto Legislativo 10.02.2005 n. 30 e s.m.i. (Codice della Proprietà Industriale). Non potranno essere prese in considerazione e pertanto saranno considerate come non rese, dichiarazioni generiche che non precisino analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale e le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del Decreto Legislativo 10.02.2005 n.30 e s.m.i. In ogni caso, ai sensi del comma 6 dell'art. 53 del Codice ove si prevede che *"il diritto di accesso sulle informazioni fornite a corredo dell'offerta è consentito ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto"* e conformemente al più recente orientamento della giurisprudenza in materia, in tutte le richieste di accesso agli atti dovrà essere fornita in ogni caso evidenza oggettiva circa la dimostrazione della sussistenza del duplice requisito della *"strumentalità"* dell'istanza medesima e della *"stretta indispensabilità"* dell'accesso alla tutela dei propri interessi. In assenza di tali elementi o qualora gli stessi fossero giudicati insufficienti la richiesta di accesso potrà essere respinta. Si precisa che comunque ogni decisione in merito alla valutazione della riservatezza/segretezza sarà di competenza della Stazione appaltante sulla base della documentazione acquisita agli atti nel corso del procedimento.

ART. 18 PROCEDURA DI GARA

La fornitura sarà aggiudicata, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Codice, per lotto indivisibile a favore della Ditta che avrà proposto **l'offerta economicamente più vantaggiosa** sulla base dei seguenti criteri:

QUALITA'	MAX PUNTI 70
PREZZO	MAX PUNTI 30

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuato mediante il metodo cd. **"aggregativo – compensatore"** sulla base della seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

Dove:

$C(a)$	=	indice di valutazione dell'offerta (a)
n	=	numero totale dei requisiti
W_i	=	peso o punteggio attribuito al requisito (i)
$V(a)_i$	=	coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno
Σn	=	sommatoria

N.B.: in tutti i calcoli eseguiti verrà considerato un numero di decimali pari a due. L'arrotondamento verrà effettuato con metodo matematico a partire dal terzo decimale: se il terzo decimale è $= 0 < 5$ si procederà all'arrotondamento del secondo decimale per difetto, mentre se il terzo decimale è > 5 si procederà all'arrotondamento del secondo decimale per eccesso.

Prima di procedere all'attribuzione del punteggio afferente il parametro "QUALITA'" l'Amministrazione, tramite l'apposita commissione giudicatrice, si riserva di richiedere una eventuale **prova dimostrativa "on-site"**. In tal caso alla prova/visione del materiale e delle componenti di offerta, nell'ambito della valutazione qualitativa, si definisce che:

- la prova verrà effettuata presso un reparto dei presidi ospedalieri interessati nella data, ora e luogo che saranno successivamente comunicati, con un preavviso di almeno 10 giorni, alle Ditte partecipanti da parte della S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale dell'A.S.L. AL;
- la prova verrà effettuata in seduta riservata alla presenza della Commissione Giudicatrice e di un rappresentante della Ditta interessata. In particolare, la prova on site dovrà permettere alla Commissione Giudicatrice di verificare la qualità "sul campo" dell'apparecchiatura offerta;
- il materiale in prova/visione deve essere presentata nella configurazione offerta, per la valutazione qualitativa;
- qualora la Ditta offerente, all'atto della richiesta scritta da parte della S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale non risultasse disponibile alla prova, l'offerta verrà esclusa dalla gara;
- la mancanza durante la prova di alcune componenti oggetto di valutazione dell'apparecchiatura offerta, comportano l'assegnazione del relativo minimo punteggio previsto; qualora tali componenti siano sostanziali ai fini della valutazione complessiva dell'apparecchiatura, l'offerta risulta non valutabile e verrà esclusa;
- la Ditta partecipante verrà esclusa dalla gara se durante la procedura di gara provveda, senza specifica richiesta scritta da parte della S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale, a far visionare/provare l'apparecchiatura proposta in gara, a persone interessate nella valutazione delle offerte.
- le offerte che saranno dichiarate conformi alle prescrizioni del Capitolato Speciale di gara saranno successivamente soggette ad una valutazione qualitativa in seduta riservata da parte della Commissione Giudicatrice come di seguito riportato.

Per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, la Commissione Giudicatrice esprimerà, nella fase di valutazione della documentazione tecnica proposta, un unico giudizio sintetico per ciascuna Ditta, che sarà comunque integrato con una diffusa motivazione sulla base dei seguenti sottocriteri suscettibili di evidenziare il grado di adeguatezza delle offerte rispetto alle caratteristiche tecniche indicate nel presente Capitolato Speciale:

SOTTOCRITERIO
Qualità della visione digitale (chiarezza e nitidezza dell'immagine fornita)
Ergonomicità dello strumento, funzionalità del prodotto in rapporto alla destinazione d'uso, con particolare riguardo alla praticità, alla maneggevolezza ed alla facilità di inserimento

Caratteristiche tecniche migliorative rispetto al capitolato (campo di visione, grado di deflessione, qualità dei materiali ...)
Caratteristiche tecniche del monitor (dimensioni prodotto, dimensioni schermo, risoluzione in pixel ...)
Confezionamento e validità del prodotto espressa in mesi
TOTALE PUNTEGGIO: 70

I “**Punteggi Discrezionali**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice sulla base della seguente scala di giudizi:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
ECCELLENTE	1,00
OTTIMO	0,90
BUONO	0,80
DISCRETO	0,70
SUFFICIENTE	0,60
MEDIOCRE	0,50
INSUFFICIENTE	0,40
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE	0,30
SCARSO	0,20
ESTREMAMENTE CARENTE	0,10
NON VALUTABILE	0,00

Nel caso di unanimità di giudizi da parte dei commissari, la valutazione finale verrà espressa in forma congiunta con un unico giudizio sintetico, mentre in caso contrario, verrà espressa mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario.

METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

Saranno ammesse alla prosecuzione della gara solamente le Ditte che avranno ottenuto, in sede di valutazione qualitativa, un punteggio pari o superiore a **35** punti ricavato dalla sommatoria dei punteggi. Successivamente, i punteggi complessivamente attribuiti saranno riparametrati come segue: alla ditta che avrà ottenuto il punteggio massimo relativamente al punteggio afferente il parametro “**Qualità**” saranno in ogni caso attribuiti **70 punti** mentre alle altre Ditte saranno assegnati punteggi proporzionali. La riparametrazione dei punteggi non sarà effettuata nei confronti delle ditte alle quali è stato attribuito un punteggio **inferiore a 35 punti**, ritenuto quale **livello minimo di sufficienza**.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

$$V_i = (R_i/R_{max})^\alpha$$

Dove:

V_i coefficiente rispetto al parametro "prezzo" del concorrente i-simo variabile tra 0 e 1
 R_i ribasso sull'importo a base d'asta offerto dal concorrente i-simo
 R_{max} ribasso sull'importo a base d'asta dell'offerta più conveniente
 α 0,3

Il punteggio finale attribuito da ciascuna Ditta verrà calcolato moltiplicando il coefficiente così ottenuto per il punteggio massimo attribuibile (30 punti).

La fornitura sarà aggiudicata per **SINGOLO LOTTO INDIVISIBILE** alla Ditta che avrà ottenuto il punteggio globale più alto ricavato dalla sommatoria dei punteggi assegnati in sede di valutazione qualitativa e economica. Nel caso di identico punteggio finale si procederà all'aggiudicazione in favore di chi avrà presentato il prezzo complessivo più basso. In caso di parità di offerte economiche si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio. Saranno automaticamente escluse dalla offerte incomplete e non comprensive di tutte le voci richieste e indicate nell'apposito schema. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida ai sensi del presente capitolato. L'Amministrazione si riserva la facoltà di "non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto", come previsto da art. 95, c.12, del "Codice".

ART. 19 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il Punto Ordinate, sulla base della graduatoria stabilita dal sistema, procederà all'accettazione dell'offerta collocata al primo posto della stessa entro il termine di validità e di irrevocabilità stabilito in occasione dell'invio della RDO. In tal caso il Sistema genererà un "documento di accettazione", che dovrà essere sottoscritto a mezzo di firma digitale e caricato a sistema entro il suddetto termine.

TITOLO 3 DISPOSIZIONI CONTRATTUALI COMUNI

ART. 20 DECORRENZA DEGLI EFFETTI GIURIDICI DEL CONTRATTO

L'efficacia dell'aggiudicazione decorrerà dalla data di invio della lettera commerciale che verrà effettuato solo dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva a seguito dell'adozione di un provvedimento amministrativo da parte della Stazione Appaltante. Il contratto, dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva, produrrà effetto immediato, senza pertanto attendere il decorso del termine dilatorio di trentacinque giorni così come prescritto dall'art. 32 comma 10 lett. b) del "Codice". Le comunicazioni ai soggetti controinteressati effettuate ai sensi dell'art. 76 comma 5 del "Codice" saranno effettuate esclusivamente a mezzo PEC dopo l'aggiudicazione definitiva.

ART. 21 GARANZIA DEFINITIVA

Entro i termini indicati nella lettera di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione il "Contraente" dovrà costituire presso la Stazione Appaltante una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo quanto prescritto dall'art. 103, comma 1, del "Codice". La garanzia fideiussoria definitiva, a scelta del "Contraente", può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93 comma 3 del "Codice" e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Il deposito cauzionale è svincolato annualmente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio secondo le modalità previste dall'art. 103 comma 5 del "Codice" nel limite massimo corrispondente al 80% dell'iniziale importo garantito. L'importo della cauzione definitiva è ridotto nei confronti dei soggetti partecipanti rientranti nelle fattispecie previste dall'art. 93 comma 7 del "Codice" e per avvalersi di tale beneficio le Ditte dovranno allegare la documentazione in corso di validità, prodotta in originale o in copia autenticata, attestante il possesso dei requisiti previsti. Il presente articolo si applica esclusivamente nell'ipotesi di contratti di fornitura, somministrazioni di beni e conferimento di servizi aventi valore complessivo, calcolato cumulativamente nel caso di affidamento di più lotti nell'ambito della stessa procedura, superiore a Euro 40.000,00 I.V.A. esclusa.

ART. 22 OBBLIGHI / ADEMPIMENTI LEGGE 13.08.2010 N. 136

La Fornitura in appalto ricade sotto l'ambito di applicazione della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. che ha emanato, tra l'altro, norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche. Come prescritto dalla richiamata normativa le parti contraenti dovranno assumere, in sede di formalizzazione del contratto e pena nullità del medesimo, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione della presente fornitura. Il contratto sarà automaticamente risolto nel caso in cui tutte o parte delle transazioni finanziarie derivanti dall'esecuzione del presente servizio siano eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a.. Alla presente fornitura è attribuito il codice C.I.G. indicato in oggetto. In applicazione della normativa richiamata il "Contraente" si impegna all'atto della comunicazione di aggiudicazione e nelle fasi di esecuzione del contratto:

- a) a comunicare a questa A.S.L., **entro il termine di sette giorni** dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione, gli estremi identificativi del **conto corrente dedicato**, anche non in via esclusiva, sul quale verranno eseguite tutte le transazioni finanziarie inerenti la presente fornitura, nonché le **generalità** e il **codice fiscale** delle persone delegate ad operare su di esso;
- b) a notificare all'A.S.L. AL eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato al precedente punto 1) entro il termine di sette giorni dal loro verificarsi.
- c) a garantire che, qualora intendesse avvalersi della facoltà di subappalto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari saranno preventivamente posti in capo negli stessi termini sopraindicati nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura come prescritto dall'art. 3, 9° comma, della Legge 13.08.2010, n. 136 e che tale circostanza sarà notificata all'A.S.L. AL..

Il mancato rispetto degli obblighi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) costituirà giusta causa di risoluzione del presente contratto in danno della parte inadempiente. Per nessuna ragione dovrà essere impiegato denaro contante a regolazione delle obbligazioni derivanti dall'esecuzione della presente fornitura e che tutti i pagamenti, fatte salve le deroghe previste dalla richiamata Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., avverranno a mezzo bonifico sul quale sarà apposto il codice C.I.G. indicato e utilizzando esclusivamente il predetto conto dedicato. Eventuali successive modifiche alla normativa in esame avranno effetto automatico sui rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione.

ART. 23 CONSEGNE

Le consegne dovranno essere effettuate nella qualità, quantità, tempi e luoghi che di volta in volta saranno indicati mediante ordini sottoscritti dal Responsabile del Servizio competente. Si precisa che, in casi di particolare urgenza, potrà essere richiesta la consegna della merce entro il termine di 48 ore dalla ricezione dell'ordinativo. Il "Contraente" deve effettuare la consegna a proprio rischio, assumendo a proprio carico tutte le spese di ogni natura (porto, imballo, conferimento nei locali indicati all'atto della consegna ecc.). I controlli delle quantità ordinate e sulla conformità contrattuale delle merci consegnate, vengono effettuati presso il Magazzino del Presidio Ospedaliero. Il giudizio sull'accettabilità della fornitura è demandato al personale preposto al controllo. L'accettazione della merce non solleva il "Contraente" dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti della merce consegnata, non rilevati all'atto della consegna. Nel corso della fornitura, anche di beni deteriorabili, l'A.S.L. può prelevare, in occasione di una qualsiasi consegna, campioni dei beni oggetto del contratto per accertare direttamente o mediante appropriate perizie da affidare ad un Istituto di fiducia, la corrispondenza di essi alle condizioni pattuite in sede di gara. I campioni sono prelevati sempre in numero di tre, eguali nella misura ed omogenei nella composizione. Sugli involucri dei campioni si appongono i sigilli dell'A.S.L. e la firma dell'incaricato dell'Amministrazione e del fornitore o del suo incaricato alla consegna che, nella circostanza, agisce in nome e per conto di lui. Due dei campioni restano all'A.S.L. mentre il terzo è ritirato dal fornitore o da un suo incaricato. Ove la merce risultasse non conforme ai campioni ed alle prescrizioni contrattuali o comunque non rispondente alle esigenze il fornitore dovrà sottostare alla perdita totale della partita contestata. Il "Contraente" inoltre dovrà rispondere di qualunque danno possa derivare dalla somministrazione.

ART. 24 INDISPONIBILITA' TEMPORANEA DEL PRODOTTO

Nel caso di indisponibilità temporanea del prodotto, il "Contraente", al fine di non essere assoggettato alle penali per mancata consegna nei termini di cui al successivo art. 25, dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto alle Amministrazioni aderenti, e comunque entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell'ordinativo di fornitura; in tale comunicazione il "Contraente" dovrà indicare il periodo durante il quale non potranno essere rispettati i termini di consegna. In ogni caso la temporanea indisponibilità dei prodotti non potrà protrarsi per più di 15 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione di cui sopra, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art.27.

ART. 25 "FUORI PRODUZIONE" E ACCETTAZIONE DI NUOVI PRODOTTI

Nel caso in cui, durante il periodo di validità e di efficacia della fornitura, il "Contraente" non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più prodotti offerti in sede di gara, a seguito di ritiro degli stessi dal mercato da parte del produttore dovuta a cessazione della produzione, dovrà obbligatoriamente:

- dare comunicazione scritta della "messa fuori produzione" alle Amministrazioni aderenti con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni;
- indicare, pena la risoluzione del contratto, il prodotto avente identiche o migliori caratteristiche tecniche, prestazionali e funzionali che intende proporre in sostituzione di quello offerto in gara alle medesime condizioni economiche convenute in sede di gara, specificandone il confezionamento ed allegando congiuntamente la relativa scheda tecnica

debitamente sottoscritta, tutte le dichiarazioni/certificazioni richieste in fase di offerta per il prodotto sostituito nonché il campione del Prodotto proposto in sostituzione.

Le Amministrazioni aderenti procederanno, quindi, alla verifica tecnica dell'equivalenza del prodotto offerto in sostituzione con quello offerto in sede di gara e con quanto dichiarato nella nuova scheda tecnica e, in caso di accettazione, provvederà a comunicare al "Contraente" gli esiti di detta verifica. In caso di esito negativo della verifica del prodotto proposto in sostituzione, le Amministrazioni aderenti avranno facoltà di risolvere il contratto, anche solo in parte, laddove il "Contraente" non sia più in grado di garantire la disponibilità alle Amministrazioni del prodotto per il quale si richiede la sostituzione. In caso di accettazione del nuovo prodotto, lo stesso dovrà essere immediatamente disponibile nel momento dell'effettiva messa fuori produzione del prodotto inizialmente offerto.

ART. 26 REVISIONE PREZZI

Come prescritto dall'art. 106 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., nel caso di contratti di durata pluriennale ad esecuzione continuata e periodica, l'eventuale revisione dei prezzi prevista potrà essere effettuata, su richiesta motivata del "Contraente", solo con decorrenza dal secondo anno della fornitura / servizio esclusivamente sulla base dello strumento di calcolo rapido delle rivalutazioni monetarie in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (al netto dei tabacchi) disponibile su <https://rivaluta.istat.it:8443/Rivaluta/> e con riferimento alla variazione percentuale di tale indice rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Nell'attesa della formalizzazione dell'eventuale revisione dei prezzi da parte dell'Amministrazione, il "Contraente" si impegna comunque ad assolvere e rispettare senza alcuna eccezione tutti gli obblighi contrattuali derivanti dall'accettazione del presente Capitolato Speciale. Nel caso di procedure di gara che interessano più Amministrazioni aderenti, la revisione prezzi operata dalla Stazione Appaltante opera esclusivamente nei confronti della medesima mentre per le Amministrazioni aderenti resta subordinata all'adozione di uno specifico provvedimento amministrativo.

ART. 27 INCIDENTI E VIGILANZA DISPOSITIVI MEDICI - RECALL DEI PRODOTTI

Qualora, nel corso della fornitura, si verificassero incidenti con l'utilizzo dei dispositivi forniti, il "Contraente" è tenuto all'immediata sostituzione del lotto di produzione a cui appartiene il dispositivo; dovrà inoltre provvedere alla trasmissione al Responsabile Vigilanza sui Dispositivi Medici delle Amministrazioni aderenti di copia del rapporto finale trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell'indagine e le eventuali azioni correttive intraprese.

ART. 28 GARANZIA

Per ciascun Dispositivo offerto è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.), per 24 mesi a partire dalla data di accettazione della fornitura.

ART. 29 ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE

La verifica di conformità verrà effettuata mediante l'emissione di un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal Direttore dell'esecuzione e confermata dal R.U.P. ed è finalizzata ad accertare se la relativa prestazione sia o meno collaudabile. L'attestazione di regolare esecuzione dovrà essere emessa non oltre quarantacinque giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e dovrà contenere i seguenti elementi:

- estremi del contratto
- indicazione dell'esecutore
- nominativo del Direttore dell'esecuzione
- il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni
- la data o le date di effettiva esecuzione delle prestazioni
- l'importo totale delle prestazioni
- la certificazione di regolare esecuzione

Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione si procederà al pagamento delle prestazioni eseguite e allo svincolo dell'eventuale cauzione definitiva prestata.

ART. 30 CONTESTAZIONE

Sia nel caso che la difformità dei beni oggetto della fornitura risulti all'evidenza, sia che emerga dai controlli di cui ai precedenti articoli, l'Amministrazione aderente ha il diritto di respingere, ed il fornitore ha l'obbligo di ritirare, i beni che all'atto della consegna risultassero di caratteristiche diverse da quelli pattuiti in sede di aggiudicazione o, per altre ragioni, inaccettabili. In tal modo il fornitore, dovrà provvedere alla sostituzione dei beni, nel termine che gli verrà indicato, con altri corrispondenti alla qualità stabilita.

ART. 31 TEMPISTICHE DEI RESI PER DIFFORMITA' QUALITATIVA

Il "Contraente" s'impegna a ritirare e comunque a sostituire, senza alcun addebito per l'Amministrazione aderente, entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, i prodotti che presentino difformità qualitativa, concordandone con l'Amministrazione stessa le modalità, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. Riportare il numero di articolo "Inadempienze penali e risoluzione del contratto" del presente Capitolato. Inoltre, se entro 10 giorni lavorativi dal termine sopra indicato il "Contraente" non ha proceduto al ritiro dei prodotti non conformi, l'Amministrazione aderente potrà inviarli allo stesso con l'addebito di ogni spesa sostenuta.

ART. 31 TEMPISTICHE DEI RESI PER DIFFORMITA' QUANTITATIVA

Il "Contraente" si impegna a ritirare, senza alcun addebito per l'Amministrazione aderente ed entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, le quantità di prodotto consegnate in eccesso, concordandone con l'Amministrazione aderente le modalità. Il prodotto in eccesso non ritirato entro 10 giorni lavorativi dal termine sopra indicato, potrà essere inviato dall'Amministrazione aderente al "Contraente" con l'addebito delle spese sostenute.

Qualora i beni rifiutati non venissero tempestivamente ritirati dal fornitore, l'Amministrazione non risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia. In caso di mancata o ritardata sostituzione, specie qualora si tratti di generi di immediato consumo, l'Amministrazione aderente si riserva la facoltà di approvvigionarsi degli stessi altrove, con totale spesa a carico del "Contraente" inadempiente che non potrà fare opposizione o sollevare eccezioni sulla qualità e sui prezzi dei beni così acquistati.

ART. 32 INADEMPIENZE PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il "Contraente" che non consegna i beni o che consegnandoli di qualità non conforme a quella stabilita e, invitato a sostituirli, vi provveda in ritardo, contravviene ai patti stabiliti. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il "Contraente" non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione all'Amministrazione contraente o imputabili all'Amministrazione), qualora non vengano rispettati i tempi previsti nella documentazione di gara, la singola Amministrazione aderente potrà applicare penali secondo quanto di seguito riportato:

- a) in caso di ritardo nella consegna della fornitura rispetto al termine massimo stabilito all'art. Riportare il numero di articolo "Consegne", ovvero rispetto ai diversi termini pattuiti espressamente dalle parti, per ogni giorno lavorativo di ritardo l'Amministrazione aderente potrà applicare una penale pari all'1 (uno) per mille del valore dell'ordinativo di fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- b) in caso di ritardo per il ritiro e sostituzione del prodotto contestato per difformità qualitativa rispetto al termine massimo stabilito all'art. Riportare il numero di articolo "Tempistiche dei resi per difformità qualitativa", per ogni giorno lavorativo di ritardo l'Amministrazione aderente

potrà applicare una penale pari all'1 (uno) per mille del valore dell'ordinativo di fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il "Contraente" esegua le prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite; in tal caso l'Amministrazione aderente potrà applicare al "Contraente" medesimo la penale di cui alla lettera a) sino al momento in cui la fornitura sarà prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

E' fatta salva, da parte delle Amministrazioni aderenti, la facoltà di risolvere il contratto e chiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti, in caso di inadempienze reiterate. Le Amministrazioni aderenti potranno rivalersi in tutto o in parte sul deposito cauzionale, con obbligo del fornitore di reintegrarlo o rinnovarlo, sempreché non venga disposta la risoluzione del contratto incamerando definitivamente il deposito stesso. E' facoltà di esercitare i diritti sopraindicati senza aver prima intimato o costituito in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria, benefici ai quali il fornitore rinuncia con la stessa presentazione dell'offerta. Qualora il "Contraente" cessi in tronco la fornitura, incorrerà nella perdita del deposito cauzionale senza poter elevare proteste o eccezioni, oltre alla refusione del maggior danno qualora il deposito non risulti sufficiente a coprirlo integralmente.

ART. 33 RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE

L'appaltatore si assumerà la responsabilità per danni a persone, sia a terzi che propri dipendenti e cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione del presente appalto, tenendo in ogni caso sollevati da ogni responsabilità l'appaltante unitamente ai propri tecnici.

ART. 34 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti nel corso del procedimento di gara o raccolti dall'ASL AL sono trattati secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito GDPR).

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, si forniscono, pertanto, le seguenti informazioni:

- **TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI:** Il Titolare del trattamento di dati personali è l'Azienda Sanitaria Locale di Alessandria (di seguito "ASL AL"), con sede legale in Alessandria – Via Venezia n. 6 rappresentata dal Direttore Generale pro tempore (email: direzione@aslal.it PEC asl@pec.aslal.it). Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD o DPO) che può essere contattato al seguente indirizzo email: dpo@aslal.it;
- **FINALITA' DEL TRATTAMENTO:** i dati personali degli operatori economici partecipanti (tra cui rientrano a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli anagrafici e di contatto), nonché, nei soli casi espressamente previsti da norme di legge, eventuali dati particolari previsti all'art. 10 del GDPR (relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza) sono raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, minimizzazione dei dati e tutela della riservatezza, esclusivamente per le seguenti finalità:
 - gestione della selezione dei fornitori e del rapporto contrattuale di fornitura (albo fornitori; amministrazione di contratti, ordini, arrivi, fatture) in conformità agli obblighi di legge (fra i quali le norme in materia di Anticorruzione e Trasparenza), e
 - (eventuale) gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali; diffide; transazioni; recupero crediti; arbitrati; controversie giudiziarie);
- **BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO:** il conferimento dei dati degli operatori economici partecipanti, anche quelli particolari ai sensi dell'art. 10 del GDPR, non è obbligatorio ma è necessario per le finalità sopraindicate. Il trattamento dei dati personali trova pertanto le sue basi giuridiche nel contratto e nell'adempimento di obblighi di legge (art. 6, c. 1, lett. b) e c) del GDPR). Per i dati particolari ai sensi dell'art. 10, ovvero i dati giudiziari, valgono le medesime basi giuridiche sopraindicate che legittimano il trattamento dei dati personali, a condizione che

il trattamento avvenga sotto il controllo dell'autorità pubblica o sia autorizzato da una norma di legge;

- **MODALITA' DEL TRATTAMENTO:** i dati degli operatori economici partecipanti alla presente procedura sono trattati con modalità cartacee e informatiche, con logiche strettamente correlate alle finalità, esclusivamente da soggetti autorizzati ed adeguatamente istruiti in tal senso dal Titolare e tenuti all'obbligo di riservatezza o da enti/impresе espressamente nominati/e come Responsabili del trattamento. I degli operatori economici partecipanti potranno essere trattati in via diretta, indiretta e/o incidentale anche da terzi collegati all'ASL AL in ragione delle attività svolte. In ogni caso i dati degli operatori economici partecipanti sono trattati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- **CONSERVAZIONE DEI DATI:** i dati degli operatori economici partecipanti sono conservati negli archivi cartacei e nelle banche dati dell'ASL AL per il periodo di tempo previsto per legge a fini amministrativi e fiscali e per eventuali contenziosi nonché a fini di archiviazione, per il periodo di tempo indicato nel massimario di scarto adottato dall'ASL AL;
- **COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI:** I dati degli operatori economici partecipanti potranno essere comunicati a terzi destinatari – Responsabili del trattamento dati o autonomi Titolari del trattamento - i cui servizi siano necessari per l'espletamento delle attività del Titolare, a fornitori dell'ASL AL nonché a soggetti pubblici, ad Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie (per l'accertamento e il perseguimento di reati), o a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle suddette finalità. I dati personali degli operatori economici partecipanti potranno essere diffusi on line su siti e pubblicazioni istituzionali. Non saranno oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo a meno che vengano contrattualizzate garanzie adeguate per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei loro dati personali in conformità al GDPR, né di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione;
- **DIRITTI DEGLI INTERESSATI:** in qualità di Interessato, potranno essere esercitati – nei casi indicati - i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR, ed in particolare:
 - ottenere la conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati personali che lo riguardano;
 - e in tal caso, l'accesso ai dati;
 - avere una copia dei dati trattati in forma intellegibile;
 - ottenere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione dei dati;
 - ottenere la limitazione, il blocco o la portabilità dei dati trattati;
 - opporsi al trattamento stesso per motivi connessi alla sua situazione particolare;

Per esercitare i diritti appena elencati, potrà inoltrare richiesta all'indirizzo di posta certificata dell'Azienda : aslal@pec.aslal.it.

Qualora si ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, potrà essere esercitato il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo seguendo le indicazioni pubblicate sul sito della stessa <https://www.garanteprivacy.it/modulistica-eservizi-online/reclamo>) o adire le opportune sedi giudiziarie (artt. 77 e 79 del GDPR).

ART. 35 SPESE CONTRATTUALI

A carico del "Contraente" sono altresì le spese comunque connesse alla fornitura e, in caso di soccombenza conseguente alla procedura di controllo precedentemente descritta, anche quelle relative alle perizie che si rendessero necessarie per verificare la qualità dei beni.

ART. 36 PAGAMENTO DELLE FORNITURE

Le parti concordano che i pagamenti saranno eseguiti, ai sensi art. 4 c. 2° D.Lgs.09.10.2002 n. 231, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura tramite la Tesoreria mediante mandati diretti a favore del fornitore. Il suddetto termine di pagamento si applica nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura, ivi compreso il collaudo e la verifica, siano state rispettate. In caso contrario il termine si intende sospeso fino alla completa osservanza di tutte le condizioni contrattuali. Le fatture dovranno essere presentate in modalità elettronica come prescritto dalla

Legge 24.12.2007 n. 244 e s.m.i. e la loro trasmissione dovrà essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze le cui modalità di funzionamento sono state definite con D.M. 03.04.2013 n. 55 e s.m.i. I dati necessari per l'invio della fattura elettronica saranno comunicati successivamente all'aggiudicatario. Non saranno ammesse a pagamento le fatture non conformi alle suddette modalità. Le parti, in deroga alle disposizioni del D.Lgs. 09.10.2001 n.231, concordano convenzionalmente che il saggio d'interesse per ritardato pagamento è fissato nella misura del saggio legale vigente ex art. 1284 del Codice Civile. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, il "Contraente" rinuncia espressamente al diritto di cui art. 1460 Codice Civile, impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte della stazione appaltante.

ART. 37 FIRMA DEL CONTRATTO

In caso di determinazione della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario che si rifiuti di firmare il contratto o che tenga un comportamento dilatorio incorre nella perdita del deposito cauzionale e della fornitura aggiudicata senza necessità di pronuncia giudiziaria.

ART. 38 SUCCESSIONE E CESSIONE DELLA DITTA FORNITRICE

In caso di morte del fornitore le obbligazioni derivanti dal contratto saranno adempiute dagli eredi di lui soltanto se la Stazione Appaltante ne avrà dato esplicito consenso. Parimenti, occorre il consenso esplicito della Stazione Appaltante in caso di cessione della Ditta fornitrice, di cessione del prodotto o cambio della ragione sociale. La Ditta subentrante nel contratto non potrà apportare alcuna variazione alle condizioni economiche di servizio, fatti salvi i casi di condizioni più vantaggiose per l'Amministrazione.

ART. 39 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.) E CONSORZI

Possono presentare offerta Ditte appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di operatori economici secondo le modalità dettagliatamente indicate nel disposto di cui all'art. 48 del "Codice". In caso di raggruppamento di imprese dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:

- per gli R.T.I. già costituiti: copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito all'impresa mandataria
- per gli R.T.I. costituendi: dichiarazione resa dai Legali Rappresentati di ciascuna impresa raggruppanda attestante l'indicazione in caso di aggiudicazione, dell'impresa cui sarà conferito il mandato speciale con rappresentanza e contenente l'impegno di ciascuna impresa di uniformarsi, sempre in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui all'art. 48 del "Codice".

Nel caso di R.T.I. costituendi risultati aggiudicatari, allo scopo di procedere alla stipulazione formale del contratto di appalto, sarà richiesta la produzione dell'atto risultante da scrittura privata autenticata con il quale deve essere conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa che sarà individuata come mandataria, così come prescritto dall'art. 48 comma 12 del "Codice". E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del "Codice" sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

ART. 40 AVVALIMENTO

Secondo quanto prescritto dall'art. 89 del "Codice" il soggetto concorrente, singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnici e/o economici avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tale scopo, in conformità a quanto stabilito dall'art.

89 del "Codice" il soggetto concorrente che intenda far ricorso all'istituto dell'avvalimento dovrà trasmettere la seguente documentazione:

- a) una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto concorrente, successivamente verificabile, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.
- c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
- d) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e mettere a disposizione le risorse necessarie per la durata dell'appalto.
- e) una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 89 del "Codice" né si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 80 comma 5 lett. m) con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
- f) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e mettere a disposizione le risorse necessarie per la durata dell'appalto;

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto. Inoltre si prevede che:

- non è consentito, a pena di automatica esclusione di tutti i concorrenti che se ne sono avvalsi, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente;
- non è consentita la partecipazione contemporanea alla gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena automatica esclusione dalla gara di entrambi i soggetti;
- è consentito che un concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito.

ART. 41 NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale, si rinvia alle disposizioni contenute nella normativa comunitaria, nel "Codice" che nel Codice Civile.

ART. 42 COSTI PER LA SICUREZZA

In applicazione di quanto stabilito dall'art. 26 del Decreto Legislativo n. 09.04.2008 e s.m.i., si precisa che, nella fattispecie, si è valutata l'assenza di interferenze e pertanto i costi per la sicurezza sono pari a zero.

ART. 43 CONTRASTO DI NORMATIVE

Circa le indicazioni del materiale offerto, delle quantità e del confezionamento, in caso di difformità o di contrasto tra il capitolato speciale e lo schema di offerta si applica quanto prescritto dallo schema di offerta. In caso di contrasto tra i dati registrati sulla piattaforma MEPA ed il Capitolato Speciale di gara si applicherà quanto indicato nel Capitolato Speciale di gara.

ART. 44 NORME FINALI

Non saranno ammesse offerte condizionate o per terzi da nominare. La presentazione delle offerte sulla base dell'invito trasmesso dalla Stazione Appaltante implica, per le Ditte partecipanti, l'accettazione incondizionata di tutte le clausole, norme e condizioni contenute nel presente Capitolato Speciale. Dovranno essere specificatamente approvate per scritto le condizioni previste dal disposto di cui all'art. 1341 del Codice Civile contenute nel presente capitolato speciale.

L'accettazione incondizionata e senza riserva delle clausole di cui all'art.1341 del Codice Civile si intende soddisfatta mediante la doppia sottoscrizione prescritta in calce al presente capitolato speciale. L'I.V.A. nelle aliquote previste dalla normativa vigente è a carico dell'A.S.L. AL. Non sono opponibili intese a qualsiasi titolo e con chiunque verbalmente intercorse.

ART. 45 FORO COMPETENTE

Le parti contraenti riconoscono come Foro esclusivo competente, per qualsiasi controversia avanti al Giudice Ordinario, quello di Alessandria.

**DOCUMENTO DA SOTTOSCRIVERE
DIGITALMENTE DAL LEGALE
RAPPRESENTANTE DELLA DITTA
PARTECIPANTE**